



NOTAIO

Allegato "A" al n.23370 di Raccolta
STATUTO
della Fondazione Sassi ETS

* * * * *

ART.1 — Costituzione — sede — denominazione

E' costituita la "**Fondazione Sassi ETS**" con sede in Matera.

La Fondazione ha sede in **Matera**, in via San Pietro Barisano n.42/45.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione può modificare la propria sede ed istituire anche altrove uffici amministrativi e di rappresentanza.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

ART.2 — Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione persegue finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare, in riferimento alle finalità di cui all'art.5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 - Codice del Terzo settore, si prefigge:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Nell'ambito di tali finalità di carattere generale, la Fondazione persegue, più in particolare ed in via prioritaria, gli scopi di:

- favorire e sostenere il recupero dei rioni "Sassi" attraverso il restauro, recupero e riuso di immobili, spazi, ambienti, oggetti, testimonianze presenti in essi;

- agevolare, sostenere e promuovere:

la tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale e, in particolare, dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;

la conservazione e fruizione del patrimonio librario e archivistico;

la conoscenza della storia e della memoria dei Sassi e, più in generale, della città di Matera e della Basilicata;

la fruizione del territorio, dei beni culturali, delle bellezze naturali e del patrimonio ambientale;

l'arte in ogni sua forma;

il turismo e l'accoglienza;

le attività nel campo dello spettacolo in ogni sua forma, come, ad esempio, teatro, cinema e musica;

le attività nel campo della comunicazione in ogni sua forma;

lo studio, la conoscenza, la valorizzazione del patrimonio enogastro-

nomico del territorio (tradizioni, saperi, pratiche), della cultura del cibo, del gusto e della convivialità, anche nelle sue valenze culturali e sociali;

lo sviluppo sostenibile economico e sociale, della salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente;

l'integrazione del territorio e delle comunità locali con i contesti regionali, nazionali, europei e mondiali;

la tutela della persona e dei diritti umani, della legalità, dell'etica della responsabilità e dell'impegno civile;

le attività di formazione, di aggiornamento, di studio e ricerca, di analisi e approfondimento tecnico-scientifico, anche per conto terzi, con strumenti propri o di terzi;

iniziative socio-culturali destinate ai giovani e persone con disabilità;

lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.

Per la realizzazione dei suoi scopi, la Fondazione:

promuove la costituzione di istituzioni educative, sociali, culturali, artistiche e formative, anche, in collaborazione con altre, agevolando l'approfondimento, la condivisione, la conservazione e l'applicazione di procedure, tecniche e metodi relativi a tali finalità;

si occupa della raccolta e catalogazione di documenti, testimonianze, materiali audiovisivi, opere artistiche ed ogni altro elemento all'uopo utile, consentendone la fruizione e l'utilizzo più ampi e altresì facendone la base per studi e ricerche;

collabora con amministrazioni pubbliche e private, con altre Fondazioni e organismi di qualsiasi altra natura, anche non italiani, ritenuti idonei allo scopo, stipulando con essi accordi e convenzioni;

organizza e favorisce incontri, seminari, convegni, giornate di studio, corsi di preparazione e perfezionamento professionali;

attiva scambi culturali, anche con le modalità proprie delle residenze per artisti;

svolge attività editoriale attraverso l'edizione di periodici, riviste e libri, prodotti e diffusi anche per via telematica ed in formato elettronico, e agenzie di stampa e di informazione, esercitando tutte le attività connesse al buon risultato delle stesse;

promuove la ricerca sulle dinamiche sociali, politiche, economiche, istituzionali e culturali della città e della provincia di Matera e della Basilicata;

promuove lo studio delle relazioni fra tale territorio e i contesti regionali, nazionali, europeo e mondiale, con particolare riferimento al Mediterraneo;

promuove intese con istituti, associazioni, enti scientifici culturali ed educativi, fondazioni e centri di ricerca e formazione operanti in Italia e all'estero, nonché scambi culturali;

collabora con amministrazioni pubbliche e private, con altre Fondazioni e organismi di qualsiasi altra natura, anche non italiani, ritenuti idonei allo scopo, stipulando con essi accordi, protocolli d'intesa, contratti e convenzioni;

promuove e agevola investimenti di imprese e altri soggetti privati nel campo della cultura, dei beni culturali e della comunicazione, an-

che in relazione alle attività connesse al turismo;
promuove, costruisce, sostiene organismi, enti, reti, start up, nonché assumere partecipazioni in società, che abbiano lo scopo di svolgere le attività di cui innanzi, nonché di gestire risorse e beni culturali;
conferisce o assume incarico di assegnare contributi e/o borse di studio, accettare e promuovere stage tirocini presso essa;
procede direttamente o tramite affidamenti, convenzioni o altre forme di collaborazione con soggetti terzi, all'organizzazione e gestione di progetti, iniziative, manifestazioni, eventi ed alla conduzione di immobili, impianti e/o strutture riconducibili alle attività suddette.

La Fondazione può compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura reale o personale, mobiliare od immobiliare ed ogni altra attività, anche non espressamente prevista dallo statuto, che risulti necessaria od anche semplicemente utile alla realizzazione dei propri scopi istituzionali (ivi comprese le attività di natura commerciale).

Per il perseguimento dei suoi fini la Fondazione potrà comunque assumere e stipulare accordi e convenzioni sia con altre associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni nazionali ed internazionali, nelle quali potrà designare anche suoi rappresentanti, nonché con Amministrazioni pubbliche.

Potrà dar vita a società, anche benefit (SB), e assumere interessenze e/o partecipazioni dirette o indirette o acquisire quote di azioni o di obbligazioni in altre società o imprese. Può costituire e partecipare ad associazioni, società, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. Svolge, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di natura commerciale, purché non in contrasto con le finalità e con i valori riconosciuti negli statuti dei Fondatori. Amministra e gestisce i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o che comunque possiede. Potrà stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento delle attività statutariamente previste, chiedere ed ottenere finanziamenti e sovvenzioni per progetti di studio, di ricerca e di formazione, anche in collaborazione con altri soggetti.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Le forme e le modalità attraverso le quali realizzare, con graduale progressione ed estensione, le finalità dell'Ente sono determinate e disciplinate dal consiglio di amministrazione, di cui al successivo art.4.

ART.3 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

il patrimonio della Fondazione è composto:

A) - dal fondo di dotazione:

-) rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

-) costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso Fondo di dotazione;

B) - dal fondo di gestione costituito:

-) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

-) da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

-) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

-) dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;

-) dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART.4 – Impiego delle risorse

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del patrimonio, con gli introiti derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse o da eventuali eredità, lasciti, donazioni, elargizioni e con ogni altro provento non destinato ad aumento del patrimonio.

ART.5 – Partecipanti Sostenitori

Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" a persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, che confluiscono nel fondo di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Partecipante Sostenitore dura tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

ART.6 – Partecipanti Istituzionali

Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere la qualifica di "Partecipanti Istituzionali" a Enti Pubblici, Accademie, Università che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

ART.7 – Partecipanti Volontari

Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere la qualifica di "Partecipanti Volontari" a persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, nonché a enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali od immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei partecipanti volontari per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

ART.8 – Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

La qualifica di partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva in considerazione della necessità ed importanza delle categorie di provenienza nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile. I partecipanti possono, con modalità individuate e stabilite dal Consiglio di Amministrazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, utilizzandoli nei modi e nelle forme previsti^o, come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare con un canale preferenziale alle iniziative di qualsiasi genere organizzate dell'Ente.

ART.9 – Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri l'esclusione di Partecipanti.

ART.10 – Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Consiglio di Fondazione.

ART.11 – Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione formato da almeno tre componenti la cui designazione spetta al Consiglio di Fondazione.

Il diverso numero dei componenti è determinato dallo stesso Consiglio di Amministrazione con propria delibera assunta a maggioranza assoluta.

Esso dura cinque anni e i componenti e possono essere riconfermati.

Per le nomine sono richiesti imprescindibilmente i requisiti di profes-

sionalità e competenza nei settori di intervento della Fondazione. La carica di consigliere d'Amministrazione non è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Fondazione.

Il componente del Consiglio di Amministrazione che rinuncia alla carica deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato.

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, ma non la maggioranza di essi, gli altri consiglieri di amministrazione provvedono alla sostituzione, dandone comunicazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Fondazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino a eventuale nuova nomina da parte del Consiglio di Fondazione.

Nel caso, invece, venga meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica ne danno comunicazione al Consiglio di Fondazione perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In qualsiasi caso vengano a mancare consiglieri in rappresentanza dei Partecipanti, provvede il CdA alla loro sostituzione.

ART.12 – Consiglieri dei Partecipanti

Il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio di Fondazione, può integrare la sua compagine con la nomina a consigliere di uno o più rappresentanti dei "Partecipanti sostenitori" o dei "Partecipanti istituzionali", che restano in carica per il periodo in cui detti Partecipanti conservano tale qualifica.

ART.13 – Presidente

Il Consiglio di Amministrazione designa il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Ente, ne cura la vita e ne promuove lo sviluppo secondo lo statuto e le determinazioni dello stesso Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento, le attribuzioni del Presidente spettano al Vice Presidente, parimenti designato dal Consiglio.

ART.14 – Adunanze

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione saranno, nel corso dell'anno, almeno due ordinarie e varie straordinarie.

Quelle ordinarie avverranno:

la prima entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo; la seconda entro il 31 ottobre, per l'approvazione del bilancio preventivo.

Le altre saranno convocate dal Presidente quando lo stesso lo riterrà opportuno o su domanda motivata e scritta di almeno quattro componenti il consiglio.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

-) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

-) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussio-

ne ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e documentate.

ART.15 — Convocazione e quorum

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima della data prescelta per le assemblee ordinarie e due giorni prima per le assemblee straordinarie.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti presenti, salvo per le modifiche statutarie per le quali occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

ART.16 — Attribuzioni Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera su i bilanci preventivi ed i conti consuntivi e provvede affinché i fini istituzionali siano scrupolosamente osservati.

Al Consiglio di Amministrazione è affidata sia l'ordinaria che la straordinaria amministrazione della fondazione e, nello specifico, il Consiglio:

sovrintende al regolare funzionamento della fondazione;

delibera sui modi di gestione della medesima;

adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari, utili ed opportuni per il buon andamento dell'ente e per il raggiungimento dei fini statuari;

provvede ad assumere eventuali lavoratori dipendenti e decidere in merito al rapporto di lavoro relativo;

redige il bilancio preventivo e consuntivo annuali; approva i regolamenti interni;

adotta il modello di organizzazione ex d.lg. n.ro 231;

Per l'espletamento delle proprie attività, il Consiglio di Amministrazione può delegare compiti inerenti la gestione della fondazione ad uno o più componenti del Consiglio medesimo, nonché nominare procuratori speciali ad negotia anche al di fuori dei propri membri e della fondazione.

ART.17 — Organo di controllo e di revisione

L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica cinque esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da tre membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie i componenti dell'Organo in ogni caso tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti e può assistere alle riunioni del consiglio di Amministrazione, predispone le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo che devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione unitamente ai bilanci.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge.

Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART.18 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 de Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione che illustra le poste di bilancio.

Art.18 bis) Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, la Fondazione deve tenere:

a) il libro dei partecipanti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

ART.19 – Consiglio di Fondazione

Il Consiglio di Fondazione è composto da almeno tre membri, scelti con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata all'unanimità, tra coloro che abbiano significativamente contribuito al perseguimento dei fini statutari della Fondazione.

Ne fanno parte di diritto coloro che hanno ricoperto la carica di Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione.

La nomina è a vita, salvo rinuncia.

Il Consiglio di Fondazione elegge nel suo seno il Presidente, che convoca le sedute e ne coordina l'attività.

I componenti del Consiglio di Fondazione hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo. La nomina non è retributiva.

ART.20 — Comitati scientifici

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare uno o più comitati scientifici che lo assistono nella sua attività. Essi rimangono in carica per il periodo in cui resta in carica il Consiglio di Amministrazione che li ha nominati, salvo revoca o sostituzione, anche parziale.

ART.21 — Scioglimento

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, al Comune di Matera, perché sia destinato ad opere di recupero e salvaguardia da attuarsi nei rioni "Sassi", previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

ART.22 — Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti nella materia.

In originale firmato: **Michele Morelli, Notaio Nicola Grassano** con impronta del sigillo.